



COMUNE DI GRADO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI
TINTOLAVANDERIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 27/12/2017

IL SINDACO
Dario Raugna
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Segnalazione certificata di inizio attività
Art. 4	Casi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività
Art. 5	Servizio di raccolta e riconsegna dei capi
Art. 6	Vendita al dettaglio prodotti accessori
Art. 7	Requisiti professionali
Art. 8	Superfici minime dei locali
Art. 9	Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali
Art. 10	Cautele d'esercizio
Art. 11	Scarico di acque reflue
Art. 12	Autorizzazione per emissioni in atmosfera
Art. 13	Prevenzione incendi
Art. 14	Disciplina degli orari
Art. 15	Tariffe
Art. 16	Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività
Art. 17	Sanzioni
Art. 18	Norma transitoria
Art. 19	Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è l'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service, svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale, temporaneo o in forma di servizi di raccolta e di recapito dei capi, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, escluse quelle relative all'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle lavanderie self service.
3. L'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinata dalla L.R. 22/04/2002 n.12, così come modificata dalla L.R. 7 del 17/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi Regolamenti regionali di attuazione e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per

- a) attività di tintolavanderia: l'attività che comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra, svolta in forma artigiana o non artigiana in relazione al soggetto che ricopre il ruolo di responsabile tecnico;
- b) lavanderia self service: l'attività dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni;
- c) responsabile tecnico: la persona designata dall'impresa in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dalla legge 84/2006 e dal decreto del Presidente della Regione 26/06/2015, n.0126/Pres.;
- d) idoneità professionale: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale per l'esercizio imprenditoriale delle attività di tintolavanderia;
- e) attività prevalente: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente; il volume d'affari è dichiarato dal soggetto interessato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- f) gestione di reparto: l'affidamento, da parte del titolare di attività di tintolavanderia, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto. La gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo;

- g) segnalazione certificata d'inizio attività (di seguito S.C.I.A.): la dichiarazione con la quale l'operatore attesta, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;
- h) stagionale: l'attività svolta nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, con facoltà di apertura anticipata alla domenica delle Palme, qualora questa ricada prima del 1 aprile, di ciascun anno, con l'osservanza dell'apertura obbligatoria dal 1 maggio al 30 settembre;
- i) temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni.

Art. 3

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art.24 della L.R. n.12/2002, al Registro delle Imprese, contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all' AIA o al Registro Imprese.
2. La segnalazione certificata di inizio attività contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla Legge 84/2006, dalla L.R. 12/2002 e suoi Regolamenti, nonché l'indicazione del Responsabile Tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art.7 del D.P.Reg. n.126/2015.
3. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
4. La segnalazione di inizio attività deve essere tenuta a disposizione nei locali per i quali è stata presentata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.
5. Copia della SCIA verrà inviata all'A.A.S n.2 "Bassa Friulana-Isontina" per il seguito di competenza.

Art. 4

Casi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività

1. Sono sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività i seguenti casi:
 - a) nuova apertura;
 - b) trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte; dove il subentrante presenta la Scia entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, ovvero nel caso di subentro per causa morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) trasferimento in altri locali in ambito comunale;
 - d) sostituzione del responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale;

- e) variazione della ragione sociale;
 - f) interventi di ristrutturazione o di modifiche interne strutturali dei locali.
2. Sono soggetti a comunicazione i seguenti eventi:
 - a) sospensione dell'attività per più di 30 gg. consecutivi;
 - b) cessazione dell'attività.
 3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui al precedente comma 2 devono essere effettuate entro i 30 gg. successivi alla data in cui tali eventi si sono verificati.
 4. E' onere del titolare dare tempestiva comunicazione dell'eventuale riapertura anticipata dell'attività o del protrarsi della sospensione di cui al comma 2, lett. a).
E' altresì onere del titolare indicare alla clientela la chiusura dell'attività, mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico dall'esterno del locale.

Art. 5

Servizio di raccolta e riconsegna dei capi

1. Il servizio di raccolta e di recapito dei capi, svolto in sede fissa da parte delle imprese, avviene tramite la gestione del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o un addetto delle medesime imprese oppure, qualora sia svolto in forma itinerante, è affidato ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto d'appalto.
2. Tale attività deve essere svolta previo rispetto delle seguenti norme:
 - a) gli indumenti sporchi devono essere racchiusi in appositi involucri, separatamente per ogni cliente;
 - b) gli indumenti puliti dovranno essere consegnati, racchiusi in apposite confezioni, per singolo cliente.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta degli indumenti dovranno essere attrezzati in modo adeguato e facilmente lavabili; dovranno inoltre garantire lo stoccaggio separato degli indumenti sporchi e di quelli puliti.

Art. 6

Vendita al dettaglio prodotti accessori

La vendita di prodotti connessi all'attività professionale, in quanto occorrenti all'esecuzione dell'opera o della prestazione del servizio artigianale offerto al pubblico, è consentita alle tintolavanderie esercitate da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, senza ulteriori adempimenti.

Art. 7
Requisiti professionali

1. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, previsti dall'art.2, comma 2, della legge n.84 dd. 22/02/2006 e s.m.i. e individuati dal Regolamento regionale in materia, approvato con D.P.Reg. n.0126/2015/Pres e precisamente:
 - a) superamento della prova di esame di apposito corso tecnico-professionale, della durata di almeno 450 ore complessive, da svolgersi nell'arco di un anno;
 - b) attestato di qualifica in "Operatore alla produzione chimica" e in "Tecnico prodotto/processione nella chimica", integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
 - c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, come elencati nell'Allegato 2 al regolamento approvato con D.P.Reg. n.0126/2015;
 - d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 - 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
 - 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
2. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere b) e d), consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Art. 8
Superfici minime dei locali

1. I locali da adibire all'esercizio di nuova attività di tintolavanderia, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere una superficie minima di mq.8, se destinati ad un lavoratore, e di mq.12, se destinati a due lavoratori e, per ogni lavoratore successivo al secondo, ulteriori mq.6, come previsto dalle "Linee guida in materia di requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e servizi, di cui alla direttiva 123/2006/CE" approvate con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n.2117, con esclusione del vano destinato all'ingresso e al ritiro e consegna dei capi, servizio igienico, ripostiglio e di ogni altro locale accessorio.

Art. 9
Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali

1. Il locale da adibire a tintolavanderia, o lavanderia self service, deve essere munito di certificato di agibilità con destinazione d'uso di servizi.
2. Per i requisiti igienico sanitari dei locali, quali altezze, illuminazione, microclima, aerazione artificiale, isolamento, servizi igienici, spogliatoi, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee guida in materia di requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e servizi di cui alla direttiva 123/2006/CE" approvate con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n.2117 e nel Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81.
3. Il pavimento del locale, sede dell'attività, deve essere impermeabile, le pareti e il soffitto intonacati a superficie liscia, in tinta chiara, e le pareti dovranno essere impermeabili per un'altezza di almeno 2 metri dal piano di calpestio.
4. Eventuali condotti per l'invio all'esterno dell'aria dei locali, nonché dell'aria di uscita degli impianti di lavaggio e stiratura, dovranno essere installati in modo tale da escludere danno o molestie al vicinato e sfociare oltre il colmo del tetto del fabbricato.
E' vietata inoltre la loro immissione in locali chiusi o cortili interni.
5. Tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e di condizionamento) devono essere certificati rispondenti alla vigente normativa.
6. Gli impianti di condizionamento dell'aria, o di ventilazione meccanica, devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione, adottando un apposito registro dei controlli periodici da tenere a disposizione degli organi ispettivi.
7. Il locale sede dell'attività deve prevedere almeno i seguenti locali/spazi:
 - a) locale/spazio per la raccolta e la sosta della biancheria in attesa di lavaggio;
 - b) locale/spazio per il lavaggio e l'eventuale asciugatura;
 - c) locale/spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita.Tali spazi possono anche essere delimitati tramite macchine o attrezzature, purché la biancheria da lavare e quella pulita siano sempre nettamente separate.
Nel caso delle lavanderie automatiche a gettone, dove non è prevista la sosta della biancheria, le varie fasi possono anche avvenire in un unico locale.
8. L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi a rischio di nocività.
In particolar modo deve essere garantita disponibilità d'aria salubre in quantità sufficiente, ottenute preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.
Qualora si utilizzino sostanze nocive, come il percloroetilene, bisogna disporre di un locale ben ventilato e dotato di adeguati aspiratori, separato dalla stireria, dove depositare i panni, appena lavati, prelevati dalla macchina lavatrice.
Gli impianti di ricambio dell'aria, eventualmente previsti, dovranno essere conformi alla Norma UNI 10339.

9. Nel caso si utilizzino macchine lavatrici a ciclo aperto, le stesse devono essere dotate di sistema di abbattimento vapori e recupero solventi, con condotto di espulsione indipendente sfociante oltre il colmo del tetto, posizionato in modo tale da non recare disturbo al vicinato.

Art. 10 **Cautele d'esercizio**

1. L'attività di lavanderia a secco è inserita nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe, pubblicato con Decreto del Ministero della Sanità del 5/9/1994; per tale attività viene pertanto richiesta la presentazione di apposita comunicazione al SUAP, contenente le informazioni relative alle caratteristiche del ciclo produttivo e delle sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazioni;
2. E' vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d'acqua e nelle fognature stradali, senza che gli stessi siano stati sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
3. I solventi, i fanghi di risulta e gli altri residui (acque da contatto) contenenti solventi, e comunque tutti i prodotti con proprietà tossiche, specialmente se allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in locali aerati, in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura, etichettati in modo chiaro, visibile e rispondente alla normativa in vigore, posti lontano da fonti di incendio e di calore.
Il deposito deve essere separato rispetto ad altre sostanze tossiche o corrosive e comunque incompatibili sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza dei prodotti.
4. Lo smaltimento deve essere effettuato da una ditta specializzata nel rispetto delle procedure previste per i rifiuti pericolosi; deve essere previsto un locale adibito a deposito temporaneo per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi, qualora le dimensioni dell'impresa lo rendano necessario.
5. I locali e i luoghi nei quali si utilizzano le materie o i prodotti tossici, irritanti, asfissianti o infettanti, nonché i tavoli da lavoro, le macchine e le attrezzature impiegate in dette operazioni, devono essere frequentemente e accuratamente puliti.
6. Gli apparecchi utilizzati per l'attività devono essere in possesso della dichiarazione di conformità alle vigenti norme di legge;
7. Il responsabile del laboratorio ha l'obbligo di curare la manutenzione delle apparecchiature di lavaggio e di asciugatura, in modo che non abbiano a verificarsi perdite del solvente allo stato liquido e gassoso.
A tal fine dovrà essere effettuato un periodico controllo degli apparecchi e delle tubazioni.
8. Nei locali, sede dell'attività, è vietato fumare e utilizzare apparecchi a fiamma libera.

Art. 11
Scarico di acque reflue

1. Secondo quanto disposto dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n.227, le lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua, analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg. di biancheria al giorno, generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.
Pertanto, qualora tali lavanderie scarichino in rete fognaria acque reflue domestiche, dovranno rispettare quanto previsto all'art.10, capo 2 "Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate" del Regolamento degli scarichi di acque reflue e del servizio di fognatura (aggiornamento n.3 - Maggio 2012) di Irisacqua S.r.l.
2. Nei casi diversi da quelli indicati ai commi precedenti, le lavanderie generano scarichi considerati industriali e quindi devono dotarsi di AUA.

Art. 12
Autorizzazione per emissioni in atmosfera

1. Ai fini dell'apertura di nuovi impianti a ciclo chiuso, per la pulizia dei tessuti e dei pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, i gestori devono presentare domanda per l'adesione o per il rilascio dell'autorizzazione generale adottata ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 dall'Ente Competente, per il tramite dello Sportello Unico.
2. L'autorizzazione generale acquisisce efficacia per il richiedente qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, salvo altro termine previsto dall'autorizzazione generale, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego.
3. Le fasi che caratterizzano le attività per cui è valevole l'autorizzazione generale, nonché i successivi adempimenti e la tempistica prevista, sono riportati nell'allegato tecnico all'autorizzazione generale stessa.
4. Qualora le fasi lavorative, ovvero le caratteristiche dell'attività siano difformi da quelle riportate nell'allegato tecnico all'autorizzazione generale, andrà richiesta all'Autorità competente, per il tramite dello Sportello Unico, un'autorizzazione di tipo ordinario, secondo il dettato dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006.
5. Sono escluse dall'obbligo di cui ai commi 1 e 4 quelle attività che, utilizzando esclusivamente lavatrici ad acqua e prodotti detergenti di tipo comune, non causano emissione di prodotti nocivi in atmosfera e pertanto risultano escluse dal dettato del D. Lgs. n.152/2006.

Art. 13
Prevenzione incendi

1. Se necessario, in ragione delle caratteristiche e dell'entità dell'attività svolta, in relazione alla tabella dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, va inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una segnalazione certificata di inizio attività per la prevenzione incendi, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive.
2. Deve essere comunque garantita l'adozione di adeguate misure di sicurezza per gli avventori quali l'inaccessibilità, per quest'ultimi, agli organi di regolazione sicurezza e controllo degli impianti termici, nonché l'installazione di adeguata segnaletica di sicurezza che riporti i provvedimenti da adottarsi in caso di emergenza e i percorsi di esodo.
Deve essere inoltre garantita la presenza dei presidi minimi antincendio (estintori, ecc).

Art. 14
Disciplina degli orari

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività.
2. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia/lavanderie self service, o delle attività connesse, non può essere condotto, qualora sia fonte di inquinamento acustico che superi i limiti diurni e notturni stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, ovvero ove questo non sia stato adottato, quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 08.00 del giorno successivo, e nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre anche tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
3. Qualora l'interessato intenda operare nelle fasce orarie di sospensione dell'attività di cui al comma 2, dovrà autocertificare il rispetto dei limiti acustici previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, come da misurazioni effettuate da tecnico abilitato (valutazione impatto acustico);
4. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.

Art. 15
Tariffe

Le tariffe applicate per il servizio di tinto lavanderia devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

Art. 16

Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività

1. L'ufficio comunale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività disciplinata dal presente Regolamento e la rimozione dei suoi effetti nei casi in cui:
 - a. l'attività sia esercitata senza che sia stata presentata la prevista Scia;
 - b. la Scia, ancorché presentata, sia inefficace secondo la normativa vigente;
 - c. siano accertate dichiarazioni mendaci e/o la produzione di atti falsi, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d. il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria.
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione;
3. Qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, l'Ufficio competente dispone la sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti. Decorso tale termine, salvo proroga per comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
4. Qualora venga accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali in capo al responsabile tecnico, l'attività viene sospesa fino alla data in cui viene comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico.
Qualora l'impresa non provveda alla nomina entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di sospensione dell'attività, si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 17

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service, in assenza della dovuta SCIA di cui all'art.4 comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €500,00 a un massimo di €3.000,00.
2. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service, in assenza della dovuta SCIA di cui all'art.4 comma 1, e) ed f) del presente Regolamento, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €300,00 a un massimo di €1.800,00.
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia, in assenza della dovuta SCIA di cui all'art.4 comma 1, lettera d) del presente Regolamento, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €300,00 a un massimo di €1.800,00.
4. La prosecuzione dell'attività di tintolavanderia già autorizzata, in sopravvenuta assenza del responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €500,00 a un massimo di €3.000,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'orario, compresa la mancata esposizione del cartello, comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di €50,00 a un massimo di €300,00.
6. La mancata esposizione delle tariffe comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di €50,00 a un massimo di €300,00.
7. Salvo l'applicazione di specifiche norme di settore, l'applicazione di tariffe difformi da quelle esposte comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di €50,00 a un massimo di €300,00.
8. La mancata comunicazione di sospensione, di riapertura anticipata dell'attività o del protrarsi della sospensione, nonché la mancata comunicazione di cessazione dell'attività, comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di €50,00 ad un massimo di €300,00.
9. La violazione accertata, dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria, delle disposizioni previste dal presente Regolamento all'art.9 e all'art.10 commi 1, 2, 3 e 4, comporta, qualora la violazione non sia già sanzionabile da specifiche leggi di settore, una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di €300,00 a un massimo di €1.800,00.
10. Fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi di settore, le violazioni agli articoli, 11 (Scarico acque reflue) e 12 (Autorizzazione per emissioni in atmosfera) del presente Regolamento, comportano una sanzione pecuniaria da un minimo di €500,00 a un massimo di €3.000,00, nonché la sospensione dell'attività per il tempo necessario per conformare la stessa alle vigenti norme.
11. Per le altre violazioni non espressamente previste dal presente articolo, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di €50,00 ad un massimo di €300,00.

Art. 18
Norma transitoria

1. Le imprese di tintolavanderia e lavanderia self service, operanti alla data di entrata in vigore della L.R. n.7 del 17 giugno 2011 "Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n.12 (Disciplina organica dell'artigianato)", sono autorizzate a proseguire l'attività, anche in caso di subingresso, comunicato tramite SCIA, in attività già esistente.
2. Le imprese di cui al comma precedente sono tenute ad adeguarsi a quanto prescritto dall'art.9, commi 3 e 7 e dall'art.10 al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. I locali già sede di attività di tintolavanderia o di lavanderia self service, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora siano soggetti a interventi di ristrutturazione, dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt.8 e 9.

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

